

ALL. 1  
CoA 26.09.22

**FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**  
**“VILLA A.D.A.” ONLUS**  
COMUNE DI UTA (CA)

**STATUTO SOCIALE**

Art. 1 - Costituzione e Denominazione<sup>2</sup>

Art. 2 - Scopo e Finalità istituzionali.<sup>2</sup>

Art. 3 - Attività accessorie e connesse<sup>3</sup>

Art. 4 - Vigilanza<sup>4</sup>

Art. 5 - Patrimonio<sup>4</sup>

Art. 6 - Fondo di Gestione<sup>5</sup>

Art. 7 - Esercizio finanziario e sistema contabile<sup>6</sup>

Art. 8 - Membri della Fondazione<sup>7</sup>

Art. 9 - Fondatori Promotori<sup>7</sup>

Art. 10 - Fondatori<sup>7</sup>

Art. 11 - Partecipanti<sup>8</sup>

Art. 12 - Esclusione e recesso<sup>8</sup>

Art. 13 - Organi ed Uffici della Fondazione<sup>9</sup>

Art. 14 - Il Consiglio di Amministrazione<sup>9</sup>

Art. 15 - Competenze del Consiglio di Amministrazione<sup>10</sup>

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione<sup>12</sup>

Art. 17 - Sedute e votazioni del Consiglio di Amministrazione<sup>13</sup>

Art. 18 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione<sup>14</sup>

Art. 19 - Responsabilità e indennità del Consiglio di Amministrazione<sup>14</sup>

Art. 20 - Il Presidente<sup>14</sup>

Art. 21 - Il Direttore<sup>15</sup>

Art. 22 - Il Revisore dei Conti<sup>16</sup>

Art. 23 - Scioglimento<sup>17</sup>

Art. 24 - Organizzazione della Fondazione<sup>17</sup>

Art. 25 - Clausola di rinvio<sup>18</sup>

  
au

**STATUTO SOCIALE**  
**FONDAZIONE “VILLA A.D.A.” ONLUS**

**Art. 1 - Costituzione e Denominazione**

1. È costituita una Fondazione, denominata “*Fondazione Assistenza per il disagio degli anziani*” in forma abbreviata “*Fondazione VILLA A.D.A.*”, avente sede legale presso gli Uffici della Casa di Riposo del Comune di Uta (CA) in via Su Pixinali.
2. La Fondazione ha personalità giuridica privata, risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, ed è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 12 e segg. del C.c. e delle leggi collegate nonché del presente Statuto.
3. La Fondazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “*Organizzazione non lucrativa di utilità sociale*” in acronimo “*Onlus*”.
4. La Fondazione non ha scopo di lucro. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre “*Onlus*” che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
5. La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e, prioritariamente, calmierare le rette dei cittadini del Comune di Uta meno abbienti che usufruiscono dei servizi offerti con le attività istituzionali della Fondazione.
6. Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito del territorio della Regione Sardegna.

**Art. 2 -Scopo e Finalità istituzionali.**

1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale senza distinzione di età, sesso, contesto familiare, salute, razza, lingua, religione, ambiente sociale e disagio socio/culturale, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e della comunità.
2. La Fondazione ha lo scopo di offrire servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie prioritariamente a persone svantaggiate, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psico-fisiche o anziane e dell’intera comunità. Attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema di servizi sociali, socio-sanitari e riabilitativi di tipo

  


**STATUTO SOCIALE**  
**FONDAZIONE "VILLA A.D.A." ONLUS**

residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare da erogare direttamente ovvero mediante convenzioni o accordi con Enti pubblici e privati.

**Art. 3 -Attività accessorie e connesse**

1. La Fondazione può svolgere le seguenti attività accessorie e connesse:
  - a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere a salute;
  - b) stabilire forme di collaborazione e/o partecipare ad associazioni, fondazioni, Enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  - c) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
  - d) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali;
  - e) valorizzare l'opera e la formazione del volontariato;
  - f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico nonché la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi;
  - g) promuovere la formazione e l'aggiornamento di quanti operano in ambito socio-assistenziale e sanitario nell'ambito del territorio distrettuale;
  - h) promuovere l'organizzazione ed eventualmente la gestione di servizi e di strutture volti a favorire il benessere fisico, morale e psicologico dei cittadini in tutte le sue espressioni.
  - i) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei



**STATUTO SOCIALE  
FONDAZIONE "VILLA A.D.A." ONLUS**

- pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- j) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  - k) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di attività;
  - l) istituire premi e borse di studio;
  - m) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
  - n) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
2. La Fondazione non può compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse ed autorizzate con apposita deliberazione dal Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 460/97 e da ogni altra disposizione di legge al riguardo.

**Art. 4 - Vigilanza**

1. Il Comune di Uta nonché le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia per quanto di propria competenza.

**Art. 5 - Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
- a) dal conferimento, effettuato in sede di costituzione della Fondazione, della piena proprietà dell'immobile adibito a casa di Riposo, sita in Via Su Pixinali, degli arredi e di tutte le pertinenze, dal valore stimato di Euro 2.162.695,74 effettuato dal Comune di Uta nella veste indicata all'art. 9, comma 1 del presente Statuto;
  - b) dai beni mobili ed immobili nonché dal conferimento in denaro o, altre utilità impiegabili per il conseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori o da altri Partecipanti.
2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato con:

  


**STATUTO SOCIALE**  
**FONDAZIONE "VILLA A.D.A." ONLUS**

- a) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- b) acquisti, eredità, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di "*incremento del patrimonio*";
- c) contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- d) sopravvenienze non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- e) contributi ed ogni altra entrata a destinazione vincolata effettuata da Enti pubblici e privati;
- f) rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio.

**Art. 6 - Fondo di Gestione**

- 1. Il Fondo di gestione per l'avviamento dell'attività istituzionale della Fondazione è garantito dall'intervento "*una tantum*" da parte del Comune di Uta per l'importo non superiore ad Euro 50.000,00 da iscriversi in conto bilancio del Comune per l'esercizio 2009.
- 2. Il Fondo di gestione per il normale funzionamento della Fondazione è costituito:
  - a) dal conferimento di denaro e contributi in qualsiasi forma concessi da Fondatori promotori, Fondatori o Partecipanti ai sensi degli artt. 9, 10 e 11 del presente Statuto.
  - b) dal reddito, rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio, mobiliare ed immobiliare nonché dalle attività della Fondazione medesima;
  - c) dai proventi, disposizioni testamentarie e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
  - d) da rette e tariffe versate da Enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi e prestazioni erogati dalla Fondazione;
  - e) da ogni altra rendita o contributo attribuiti dallo Stato, Enti territoriali o da altri Enti pubblici nonché da persone fisiche e giuridiche private;
  - f) da ricavi e proventi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie e connesse.
- 3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi nei modi di cui all'art. 1, comma 4 del presente Statuto.



**STATUTO SOCIALE**  
**FONDAZIONE "VILLA A.D.A." ONLUS**

**Art. 7 -Esercizio finanziario e sistema contabile**

1. La Fondazione adotta un sistema di rilevazione contabile di tipo economico-patrimoniale secondo quanto stabilito dagli artt. 2423 e seguenti del Codice civile, dai Principi contabili rilasciati dall'Organismo italiano di contabilità nonché dalla normativa contabile prevista per le Fondazioni di partecipazione e per gli Enti del Terzo settore.
2. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il budget annuale dell'esercizio successivo.
4. Entro il 30 aprile dell'anno successivo approva il bilancio dell'esercizio decorso.
5. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile nonché il Codice del Terzo Settore.
6. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 giugno successivo purché se ne diano motivate giustificazioni nel verbale del Consiglio di Amministrazione che approva il documento contabile ed entro la medesima data del 30 giugno di ogni anno il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.
7. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ovvero di dare beni o prestare servizi agli amministratori a condizioni più favorevoli, ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.
8. Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità scelti dal Consiglio di Amministrazione, ed è regolato da apposito contratto.
9. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del budget approvato.
10. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di apposita delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli

  


**STATUTO SOCIALE**  
**FONDAZIONE "VILLA A.D.A." ONLUS**

eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati, prioritariamente, per il ripiano di perdite pregresse nonché per la ricostituzione del patrimonio eventualmente eroso da perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle attività della Fondazione stessa.

11. È vietata la distribuzione di utili nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

**Art. 8 - Membri della Fondazione**

1. I membri della Fondazione si dividono in:
  - a) Fondatori Promotori
  - b) Fondatori
  - c) Partecipanti

**Art. 9 - Fondatori Promotori**

1. Fondatore Promotore è il Comune di Uta.
2. Possono, altresì, divenire Fondatori Promotori, nominati tali con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, i Comuni, la Provincia di Cagliari e la Regione Sardegna e in modo particolare la A.S.L. n. 8 per la sua esperienza nell'Assistenza Sanitaria e Sociale, che condividendo i principi e gli scopi della Fondazione, intendano ad essa partecipare, contribuendo al fondo di dotazione iniziale, mediante un contributo in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

**Art. 10 - Fondatori**

1. Possono divenire Fondatori, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che, con il loro contributo economico e/o patrimoniale, integrino il Patrimonio e/o il Fondo di gestione della Fondazione con le modalità previste agli artt. 5 e 6 del presente Statuto.
2. Le modalità di adesione e la scelta dei soci Fondatori sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei principi del presente Statuto e devono essere ispirate a criteri di alta moralità, di accertata esperienza nelle attività socio-assistenziali o nelle attività di volontariato sociale.

  


**STATUTO SOCIALE  
FONDAZIONE "VILLA A.D.A." ONLUS**

3. I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti interni.

**Art. 11 - Partecipanti**

1. Possono divenire Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private nonché gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con apposito Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
3. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
4. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.
5. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti interni.

**Art. 12 - Esclusione e recesso**

1. Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto nonché dei Regolamenti interni vigenti, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
  - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
  - b) condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 del presente Statuto e con il dovere di lealtà e collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
  - c) inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.



**STATUTO SOCIALE  
FONDAZIONE "VILLA A.D.A." ONLUS**

2. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
  - a) trasformazione, fusione e scissione;
  - b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
  - c) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  - d) apertura di procedure di liquidazione;
  - e) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Partecipanti e i Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
4. I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

**Art. 13 - Organi ed Uffici della Fondazione**

1. Sono organi della Fondazione:
  - a) il Consiglio di Amministrazione;
  - b) il Presidente della Fondazione;
  - c) il Direttore generale;
  - d) il Revisore dei conti.

**Art. 14 - Il Consiglio di Amministrazione**

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque componenti, compreso il Presidente nominato ai sensi del successivo articolo 20 del presente Statuto.
2. La composizione è la seguente:
  - a) tre componenti nominati dal socio Fondatore Promotore Comune di Uta;
  - b) un componente nominato dai altri soci Fondatori Promotori diversi dal Comune di Uta (se presenti);
  - c) un componente nominato dai soci Fondatori (se presenti).
3. I componenti di pertinenza del Fondatore Promotore Comune di Uta sono eletti dal Consiglio Comunale e sono scelti tra i Consiglieri Comunali del Comune di Uta oppure tra persone di chiara moralità e serietà, ritenuti adeguatamente preparati per lo svolgimento della funzione.
4. Il Consiglio Comunale elegge, con separata votazione e con voto limitato al numero di componenti da eleggere, due componenti in rappresentanza della maggioranza



**STATUTO SOCIALE  
FONDAZIONE "VILLA A.D.A." ONLUS**

- ed un componente in rappresentanza della minoranza consiliare; in caso di parità viene eletto il più anziano.
5. Tale modalità è sancita al fine di garantire la piena autonomia di scelta della minoranza consiliare.
  6. Solo se, in modo dichiarato o comunque evidente, i consiglieri di minoranza del Consiglio Comunale non intendessero avvalersi della facoltà di nominare un proprio rappresentante, il Consiglio Comunale, con atto successivo, provvederà alla nomina del componente mancante con votazione plenaria.
  7. È Presidente del Consiglio di Amministrazione il Presidente della Fondazione.
  8. I Consiglieri di Amministrazione restano in carica cinque anni e possono essere rinominati. È fatta salva la revoca da parte del soggetto che li ha proposti.
  9. I membri del Consiglio di Amministrazione nominati dal Fondatore Promotore Comune di Uta, durano in carica fino alla naturale durata del Consiglio Comunale che li ha eletti.
  10. Essi cessano dalla carica col venire meno del mandato loro conferito dal Consiglio Comunale e, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, decadono con esso.
  11. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione non può legittimamente deliberare ai sensi dell'art. 17, comma 1 del presente Statuto.
  12. Il Presidente, nella sua veste di legale rappresentante della Fondazione, rimane in carica per garantire l'ordinaria amministrazione sino alla surroga da parte del Consiglio Comunale.
  13. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.
  14. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
  15. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

**Art. 15 - Competenze del Consiglio di Amministrazione**

**STATUTO SOCIALE**  
**FONDAZIONE "VILLA A.D.A." ONLUS**

1. Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Direttore e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:
  - a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto;
  - b) individuare, su proposta del Direttore generale, gli ambiti di intervento e le attività accessorie, di cui all'art. 3 del presente Statuto;
  - c) la determinazione dell'indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione operativa di competenza del Direttore;
  - d) approvare, su proposta del Direttore generale, il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;
  - e) approvare su proposta del Direttore generale, il Regolamento relativo ai criteri per assumere la qualifica di socio Fondatore e socio Partecipante;
  - f) nominare o escludere i soci Fondatori e i soci Partecipanti;
  - g) redigere, al momento del proprio insediamento, l'inventario dei beni posseduti dalla Fondazione e aggiornarlo ad ogni esercizio con l'approvazione del bilancio;
  - h) redigere il budget annuale;
  - i) redigere il bilancio di esercizio;
  - j) nominare, al proprio interno, il Presidente della Fondazione e, eventualmente, il Vice Presidente fermo restando quanto disposto al successivo comma;
  - k) nominare il Direttore generale su proposta del Presidente;
  - l) nominare il Revisore dei Conti;
  - m) deliberare eventuali modifiche statutarie;
  - n) deliberare in merito all'approvazione e modifica dell'articolazione organizzativa della Fondazione e dei Regolamenti interni;
  - o) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
  - p) deliberare in merito alla costituzione di società e alla partecipazione in Enti, associazioni, consorzi e società nel rispetto dell'art. 2 del presente Statuto.
2. Sono, inoltre, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e quindi non delegabili:
  - a) l'indizione di gare di appalto per l'esecuzione di opere, attività professionali e servizi che fuoriescano dall'ordinaria amministrazione delle attività della Fondazione;

  


**STATUTO SOCIALE  
FONDAZIONE "VILLA A.D.A." ONLUS**

- b) l'assunzione di mutui ed affidamenti bancari;
- c) deliberare in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi gestiti ordinariamente ed in via continuativa;
- d) la determinazione della dotazione organica del personale della Fondazione, compresa la stipula di eventuali accordi sindacali con le OO.SS., l'assunzione, il licenziamento del personale nonché l'irrogazione di cui alla L.R. n. 37/98 (norme per favorire l'occupazione locale) della Regione Autonoma della Sardegna con i cui fondi sono state parzialmente realizzate le strutture, quindi, la Fondazione deve concedere priorità all'assunzione di lavoratori cittadini del Comune di Uta;
- e) l'accettazione di donazioni e lasciti e le alienazioni ed acquisizioni immobiliari;
- f) la promozione, in accordo, con i soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi alla persona, di iniziative volte ad assicurare la piena integrazione delle attività della Fondazione con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali.

**Art. 16 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, negli uffici della Fondazione od in altro luogo indicato nella convocazione. Le sedute non sono pubbliche.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire al massimo tre giorni prima della data fissata.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora ed è recapitato al domicilio dei consiglieri, anche via e-mail o a mezzo fax, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
4. Oltre che ai consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi per conoscenza al Revisore dei conti.
5. Le sedute sono valide e la trattazione degli argomenti non inclusi all'ordine del giorno è ammessa anche senza l'osservanza delle formalità di cui al precedente



**STATUTO SOCIALE  
FONDAZIONE "VILLA A.D.A." ONLUS**

- comma, purché l'ammissione sia accettata dai tre (cinque) consiglieri, e ne venga data comunicazione, successivamente, al Revisore dei conti, se assente.
6. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione in qualità di segretario verbalizzante e, se richiesto, esprime un parere consultivo e di conformità alla legge e allo Statuto degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione medesimo.
  7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare esperti interni o esterni alla Fondazione, su problemi specifici di loro competenza; al momento del voto tali invitati non possono presenziare.
  8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori Promotori.
  9. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante.
  10. Ciascun consigliere ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato. Le modalità e tempistiche di accesso sono stabilite con norme regolamentari.

**Art. 17 - Sedute e votazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno due rappresentanti nominati dal socio Fondatore Promotore Comune di Uta.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce. Per le modifiche dello Statuto è richiesto il voto favorevole di tutti i consiglieri. La deliberazione della modifica dello Statuto necessita della vincolante presa d'atto del Consiglio Comunale del Comune di Uta.
4. Quando si tratti di argomenti concernenti le persone, che implicino apprezzamenti e valutazioni, le deliberazioni sono assunte a scrutinio segreto. Le schede bianche o nulle sono computate per definire il numero dei votanti.
5. I Consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini fino al quarto grado.
6. Nel caso di deliberazioni assunte con voto palese gli astenuti sono computati fra i presenti per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.

  


**STATUTO SOCIALE  
FONDAZIONE "VILLA A.D.A." ONLUS**

7. Ciascun consigliere può far verbalizzare il proprio voto ed i motivi che lo hanno orientato.

**Art. 18 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione**

1. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e i relativi atti deliberativi sono redatti dal Direttore (che assume la veste di segretario verbalizzante) o, previo assenso del Consiglio, da un suo incaricato.
2. Copia delle deliberazioni può essere rilasciata, a chi ne abbia interesse, ai sensi di apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore, o il suo sostituto, compila i verbali delle sedute che sono raccolti in apposito libro delle adunanze e provvede alla stesura degli atti deliberativi che vengono classificati con numerazione progressiva annuale.
4. Gli atti deliberativi, sottoscritti dal Presidente e dal Direttore (o da chi ne fa le veci), sono pubblicati, anche per estratto, in apposito spazio all'interno del sito internet della Fondazione.

**Art. 19 - Responsabilità e indennità del Consiglio di Amministrazione**

1. i membri del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto.
2. Può essere riconosciuto un emolumento individuale annuo alla carica di Consigliere di Amministrazione nonché alla carica di Presidente della Fondazione purché nei limiti del Principio relativo al divieto di distribuzione degli utili di cui all'art. 10, comma 6, del Dlgs. n. 460/1997 e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, del Dlgs. n. 117/2017 ad eccezione del caso in cui la Fondazione riceva finanziamenti pubblici in qualsiasi misura a carico del bilancio dello Stato e/o di altri Enti Pubblici; in tal caso le cariche devono essere onorifiche.
3. Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono dovuti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per le missioni effettuate nell'esercizio del mandato amministrativo - preventivamente autorizzate - al di fuori dal territorio del Comune di Uta.

**Art. 20 - Il Presidente**

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto una sola volta. Il Consiglio Comunale di Uta può indicare, tra i componenti scelti

  


**STATUTO SOCIALE**  
**FONDAZIONE "VILLA A.D.A." ONLUS**

per far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il nominativo del Presidente. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale il Presidente rimane in carica in qualità di legale rappresentante della Fondazione solo per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione fino alla surroga.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
3. Spetta, inoltre, al Presidente:
  - a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
  - b) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, sull'operato del Direttore e, in genere sull'andamento delle attività della Fondazione;
  - c) adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile;
  - d) mantenere i rapporti con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio e nel settore dei servizi alla persona;
  - e) firmare gli atti del Consiglio di Amministrazione;
  - f) eseguire gli incarichi affidatigli al Consiglio di Amministrazione ed adottare gli altri atti previsti dal presente Statuto.
4. Il Presidente in caso di assenza od impedimento temporaneo, viene sostituito dal Consigliere più anziano componente il Consiglio di Amministrazione.

**Art. 21 - Il Direttore**

1. Il Direttore assume la responsabilità gestionale della Fondazione nei limiti e con i poteri determinati nella delibera di nomina
2. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, previa procedura selettiva ad evidenza pubblica. I requisiti necessari per la nomina del Direttore sono, di volta in volta, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e devono tuttavia rispondere a criteri di professionalità e di esperienza qualificata nei settori di attività della Fondazione. Il Direttore è nominato per un periodo massimo di cinque anni e può essere, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, rinnovato.
3. Il Direttore risponde del proprio operato innanzi al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.



**STATUTO SOCIALE  
FONDAZIONE "VILLA A.D.A." ONLUS**

4. Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria e professione, né accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla Fondazione.

Compete al Direttore sovrintendere all'attività tecnico-amministrativa relativa alla gestione della Fondazione e in particolare:

- a) eseguire le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione che non siano riservate al Presidente;
  - b) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;
  - c) sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte del budget annuale, del bilancio di esercizio, nonché di determinazione delle tariffe relative ai costi dei servizi e delle prestazioni;
  - d) dirigere il personale della Fondazione, assegnando specifici compiti;
  - e) adottare, nel rispetto delle direttive formulate dal Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti volti a migliorare l'efficienza delle attività della Fondazione e l'efficacia dei servizi erogati;
  - f) gestire le procedure di appalto per l'esecuzione di lavori e forniture di beni e servizi, gestire le procedure di selezione del personale e sottoscrivere i relativi contratti individuali di lavoro;
  - g) fungere da segretario del Consiglio di Amministrazione;
  - h) provvedere alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici, secondo quanto previsto da apposito regolamento.
5. Il Direttore percepisce un'indennità la cui misura è stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'inizio dell'incarico e, comunque, contenuta nei limiti previsti dal contratto nazionale per gli Enti locali per la retribuzione annua lorda dei funzionari Comunali di fascia "D" con l'integrazione dell'indennità accessoria onnicomprensiva dei "Responsabili di Servizio" del Comune di Uta.

**Art. 22 - Il Revisore dei Conti**

1. Il Controllo contabile della Fondazione è affidato ad un revisore dei conti, scelto dal Consiglio di Amministrazione fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, che presenti, da apposito curriculum, comprovata competenza per funzioni analoghe svolte in Enti locali ed Aziende pubbliche o private.
2. Il revisore dei conti dura in carica 3 anni ed è riconfermabile.



**STATUTO SOCIALE**  
**FONDAZIONE "VILLA A.D.A." ONLUS**

3. Il revisore dei conti è revocabile solo per inadempienza. Per la sua nomina si applicano le cause di incompatibilità previste dal Codice civile per il collegio sindacale delle società di capitali.
4. Il revisore dei conti partecipa necessariamente alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali sono in discussione gli atti fondamentali previsti dal comma 1 dell'art. 12.
5. Può partecipare anche ad altre riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esprimere il proprio parere su specifiche questioni.
6. Il revisore dei conti svolge le seguenti funzioni:
  - a) collabora con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
  - b) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
  - c) provvede, con cadenza trimestrale, alla verifica ordinaria di cassa e alla verifica della regolare tenuta della contabilità;
  - d) il revisore dei conti predisponde, inoltre, la relazione sul budget annuale e sul bilancio di esercizio;
  - e) il compenso del revisore unico è determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, contestualmente all'atto di nomina.

**Art. 23 - Scioglimento**

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
2. Nel caso di conferimento in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione di beni immobili da parte di Comuni ovvero di altri Enti territoriali, detti beni verranno devoluti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ai Comuni e/o Enti territoriali medesimi per finalità di pubblica utilità.
3. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

**Art. 24 - Organizzazione della Fondazione**



**STATUTO SOCIALE**  
**FONDAZIONE "VILLA A.D.A." ONLUS**

Il Consiglio di Amministrazione adotta il regolamento recante le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione, entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto.

**Art. 25 - Clausola di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Uta, 2020

26. 03. 2020

**Il Presidente della Fondazione**

*f.to* Avv. Cristina Melis



